

Allegato



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

FONDO REGIONALE DI GARANZIA

PER LE PMI DELLA SARDEGNA

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e s.m.i.
P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2
Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese

REGOLAMENTO

Provvedimenti

Approvato con la determinazione n. 4217/764 del 10.06.2010
Modificato con determinazione n. 5503/953 del 2.08.2010
Modificato con la determinazione n. 3955/411 del 2.05.2011
Modificato con la determinazione n. 8786/1237 del 18.10.2011
Modificato con la determinazione n. 1553/49 del 21.02.2012
Modificato con la determinazione n. 5226/446 del 25.07.2013
Modificato con la determinazione n. 7119/591 del 17.10.2013
Modificato con la determinazione n. 2663/235 del 17.04.2014
Modificato con la determinazione n. 4227/204 del 05.05.2015
Modificato con la determinazione n. 3606/410 del 21.05.2020
Modificato con la determinazione n. 4192/479 del 17.06.2020

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Sommario

Art. 1	Regime di gestione	3
Art. 2	Soggetti beneficiari.....	5
Art. 3	Limitazioni e settori esclusi.....	6
Art. 4	Procedure di ammissione al Fondo dei Garanti ex art. 112	6
Art. 5	Soggetti Richiedenti.....	6
Art. 6	Richieste di ammissione a garanzia del Fondo	6
Art. 7	Istruttoria delle richieste di ammissione.....	8
Art. 8	Criteri di valutazione.....	9
Art. 9	Limite di intervento del Fondo	11
Art. 10	Variazioni e controlli.....	11
Art. 11	Procedura di incorporazione della garanzia nei titoli.....	12
Art. 12	Erogazione dei finanziamenti e delle altre operazioni	13
Art. 13	Attivazione della controgaranzia da parte del Garante	13
Art. 14	Attivazione diretta della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori.....	14
Art. 15	Attivazione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori	15
Art. 16	Attivazione della garanzia diretta su finanziamenti	16
Art. 17	Attivazione della garanzia diretta su prestiti obbligazionari e cambiali finanziarie.....	17
Art. 18	Operazioni di saldo e stralcio.....	18
Art. 19	Recupero del credito e revoca delle agevolazioni.....	18
Art. 20	Misure anticrisi COVID-19	18

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Il presente Regolamento esplicita, relativamente ad alcuni aspetti operativi, **le Direttive di Attuazione del Fondo di garanzia per le PMI della Sardegna**, approvate con la deliberazione n. 17/33 del 27 aprile 2010 come modificate dalla deliberazione n. 39/2 del 23.09.2011 dalla deliberazione n.18/18 del 21.04.2015 e dalla deliberazione n. 65/12 del 6.12.2016, anche alla luce dell'entrata in vigore, dal 01.01.15 degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-20 e della Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-20. Il Regolamento recepisce l'esigenza di attivare linee di garanzia finalizzate a contrastare la crisi causata dall'emergenza pandemica da COVID-19.

Il Fondo interviene per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese anche del settore agricolo e nel rispetto della normativa comunitaria vigente. L'intervento sotto forma di cogaranzia, controgaranzia o garanzia diretta è realizzato in applicazione della disciplina comunitaria di cui all'articolo 2 e secondo le modalità di cui all'articolo 4 delle Direttive suddette.

Il Fondo è costituito da diversi sottoconti alimentati con risorse regionali e/o nazionali e comunitarie per la concessione di garanzie secondo le specifiche destinazioni di legge.

La garanzia viene rilasciata a condizioni di mercato o ai sensi dell'art. 4 delle Direttive di Attuazione e il premio è determinato con il metodo di calcolo nazionale.

Art. 1 Regime di gestione

1. Sono ammissibili all'intervento del Fondo le garanzie per operazioni anche in forma aggregata (portafogli di garanzia o tranchè cover) la cui deliberazione sia stata emessa entro e non oltre i sei mesi dalla data di richiesta di ammissione al Fondo.
2. La durata della cogaranzia, della controgaranzia e della garanzia diretta non può essere superiore a 144 mesi, indipendentemente dalla durata delle operazioni.
3. La misura massima dell'intervento del Fondo è stabilita per le operazioni di:
 - **controgaranzia** in misura non superiore al 60% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all'80%.
 - **cogaranzia** in misura non superiore al 30% dell'intervento concesso a condizione che il Garante abbia a propria volta garantito una quota non inferiore al 30% dello stesso. L'importo complessivo garantito non deve eccedere il limite del 60% dell'intervento.
 - **garanzia diretta:**
 - per i rifinanziamenti, nuovi finanziamenti ed emissioni obbligazionarie di cui all'art. 3 lett. m), n) e o) delle Direttive, in misura non superiore al 60% del loro ammontare;
 - la garanzia diretta assiste esclusivamente il capitale finanziato e mai frutti.

La misura è elevata fino al massimo dell'80%, così come previsto dall'articolo 8 delle Direttive e comunque entro i limiti imposti dalle disposizioni comunitarie, per le operazioni finanziarie destinate alla copertura di programmi di investimenti finalizzati a sostenere i processi di crescita e/o innovazione delle imprese. Laddove, nelle fasi di controllo, il Soggetto Richiedente non sia in grado di dimostrare la destinazione di almeno il 51% del finanziamento alla realizzazione dell'investimento, l'operazione verrà considerata di liquidità, con la contestuale riduzione al 60% della garanzia rilasciata dal Fondo.

4. Alle operazioni garantite dal Fondo, limitatamente alla parte cofinanziata con risorse comunitarie, si applicano le disposizioni nel tempo succedutesi a seguito delle modifiche intervenute sul Regolamento (CE) n. 1828/2006. Si applicano inoltre le deroghe temporanee disposte a seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione Europea sull'applicazione della Comunicazione denominata "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01)" (c.d. *Temporary Frame Work*, successivamente indicato TFW) come di seguito riassunti:

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- dall'istituzione del Fondo di Garanzia e fino alla modifica del Regolamento (CE) n. 1828/2006, art. 45, sono ammesse, per i sottoconti cofinanziati con risorse comunitarie, le operazioni di finanziamento riferibili solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che, sulla base di puntuali giustificazioni fornite nella domanda di ammissione sono considerate potenzialmente redditizie, dal Soggetto Gestore con la deroga prevista dal 31 dicembre 2010 e fino al 31 dicembre 2011, in applicazione del TFW, per operazioni in cui la scarsa liquidità messa a disposizione dal settore finanziario mette in pericolo la prosecuzione dell'attività di imprese economicamente redditizie. A tal fine entro il limite del 20% della dotazione del sottoconto del Fondo cofinanziato con risorse comunitarie, in deroga con quanto previsto ai punti precedenti e fino al 31.12.2011, sono finanziate operazioni di liquidità di durata inferiore a 18 mesi (art. 3, lett. n), delle Direttive di Attuazione). Entro lo stesso limite del 20% sono finanziate operazioni di rifinanziamento (art. 3, lett. m) delle Direttive di Attuazione) qualora ricorrano le condizioni previste dalla nota della Commissione Europea – DG Politiche Regionali del 3.07.2009 (5563) nella quale si prevede la rinegoziazione dei prestiti esistenti, concessi a favore delle PMI, a condizione che gli intermediari finanziari beneficiari delle garanzie emettano nuovi prestiti a favore delle PMI, ivi incluse le PMI già beneficiarie di precedenti prestiti.

- a far data dal 1° dicembre 2011 a seguito della modifica del Regolamento (CE) n. 1828/2006 disposta con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1236/2011 del 29 novembre 2011, gli interventi sono realizzati in tutte le attività che i gestori dello strumento di ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie indipendentemente dalla fase aziendale o dalla natura dell'operazione finanziaria.

5. Il rilascio della garanzia del Fondo a valere sui sottoconti cofinanziati con risorse comunitarie sarà effettuato con le modalità indicate dall'art. 4 delle Direttive di Attuazione. Il sottoconto "Commercio", alimentato esclusivamente con risorse regionali, costituisce riserva dedicata per il settore, fermo restando che gli interventi sui servizi (e quindi anche il commercio) sono ammissibili alla garanzia anche sul sottoconto cofinanziato con risorse comunitarie.

6. L'elemento di aiuto/premio è calcolato con la metodologia di calcolo autorizzata con decisione della Commissione Europea n. C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato 182/2010 che autorizza "il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 così come modificato, relativamente al periodo di applicazione, dal Regolamento (CE) n. 1224/2013 come riconfermato dal Regolamento (UE) n. 651/2014. Detto metodo prevede importi garantiti non superiori a 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria. Qualora la garanzia sia calcolata con il metodo di cui all'art. 4, lett. b), delle Direttive, il differenziale tra il premio calcolato e il premio effettivamente pagato dalle PMI, entro i limiti di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è considerato aiuto di Stato ai sensi del Regolamento Generale di Esenzione vigente per il settore oggetto dell'intervento (previa comunicazione dell'attivazione del regime) o del Regolamento "de minimis" applicabile.

Il provvedimento di concessione indica la natura dell'aiuto. L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata a cura del Soggetto Gestore.

7. Nell'ipotesi di applicazione di un regime agevolativo, può essere stabilita a carico dei Confidi la corresponsione di un premio al Soggetto Gestore, per il rilascio della controgaranzia, commisurato ai soli costi amministrativi (di istruttoria e di gestione della controgaranzia medesima), con l'obbligo di retrocessione integrale (relativamente alla quota controgarantita) del beneficio della controgaranzia alle imprese. In particolare, i Garanti, non potranno addebitare alle PMI a titolo di premio di garanzia (e relativamente alla quota controgarantita della garanzia), un importo superiore a quello pagato al Soggetto Gestore (pari, appunto, ai costi amministrativi).

8. Fino al 31 dicembre 2020, in alternativa alle altre modalità, la garanzia può essere concessa nell'ambito dei regimi attivabili di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo - Risposta economica coordinata all'epidemia di COVID-19 (COM (2020) 112 finale del 13.3.2020) come modificata il 3 aprile 2020. In tal caso, si applicano i massimali in esso previsti per la concessione delle garanzie e i premi previsti dal regime notificato.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo solo le PMI che:

- a) abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
- b) siano in possesso dei parametri dimensionali indicati nell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 relativo alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, come modificato, a decorrere dall'entrata in vigore (1.07.2014), dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
- c) non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.C.E. C/244/2 del 1.10.2004), come modificato, a decorrere dall'entrata in vigore (1.08.2014), dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/249/1 del 31.07.2014);
- d) non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero, adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999;
- e) siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio ovvero, nei casi previsti dalla legge quando ciò costituisce condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività economica, siano regolarmente iscritti in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione anche ai fini dello svolgimento di un'attività di lavoro autonomo;
- f) siano condotte da Imprenditori agricoli professionali (IAP) ed iscritte all'albo regionale degli IAP, qualora siano imprese agricole;
- g) risultino iscritte all'albo delle imprese artigiane, qualora siano imprese artigiane;
- h) siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali. La verifica della regolarità contributiva è fatta prima della concessione attraverso l'acquisizione del DURC

2. In presenza di:

- protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse,
- revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari,

dovranno essere esplicitati gli elementi sulla base dei quali l'istituto finanziatore ritenga sussistano le condizioni per l'affidamento dell'impresa.

3. Ai fini della adozione dei coefficienti di accantonamento del Fondo e dell'applicazione dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 7, le imprese sono classificate come segue:

- nuova costituzione (NewCo): le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da non più di tre anni;

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- start up: le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da più di tre anni ma non oltre i cinque;
- consolidate: le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da più di cinque anni.

4. Una quota minoritaria della dotazione del Fondo può essere destinata ad operatori diversi dalle PMI, rispettando il principio dell'investitore indipendente che opera in economia di mercato. Per tali tipologie di imprese non sussiste il limite di garanzia di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria di cui all'art. 1, comma 6, del presente Regolamento.

5. Le garanzie possono essere prestate solo a fronte di operazioni di investimento realizzate nella Regione Autonoma della Sardegna e/o a supporto di operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali.

Art. 3 Limitazioni e settori esclusi

1. La garanzia del Fondo non può essere concessa per i finanziamenti relativi a campi di applicazione per i quali operano specifiche esclusioni previste dai Regolamenti comunitari, applicabili per le diverse modalità di rilascio della garanzia ai sensi dall'art. 4 delle Direttive.

Art. 4 Procedure di ammissione al Fondo dei Garanti ex art. 112

1. I garanti iscritti all'elenco di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 385/1993 ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla controgaranzia e cogaranzia, devono fornire le informazioni previste dalla modulistica (Prospetto di informazioni sul Garante) corredate da:

- a) copia dell'ultimo bilancio approvato e certificato (se soggetto a certificazione);
- b) copia del regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del Garante, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle PMI consorziate e socie;
- c) elenco delle convenzioni sottoscritte dal Garante con i soggetti finanziatori e relative condizioni.

2. La documentazione di cui alla lettera a) del precedente comma deve essere inviata al Soggetto Gestore ogni anno, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio. La documentazione di cui alle lett. b) e c) deve essere nuovamente trasmessa al Soggetto Gestore nel caso di intervenute modifiche.

3. Acquisiti dai Garanti i documenti sopra indicati, il Soggetto Gestore provvede alla registrazione del Consorzio nell'applicativo preposto alla gestione della procedura per l'ammissione al Fondo.

Art. 5 Soggetti Richiedenti

1. Ad integrazione e completamento di quanto previsto dall'articolo 5 delle Direttive di Attuazione:
 - a) possono richiedere l'intervento del Fondo le Piattaforme Digitali per *lending*, *debt crowdfunding*, *invoice trading* e credito di filiera iscritte all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993;
 - b) i Garanti di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 385/1993 al fine del rispetto del parametro riportato nel suddetto articolo possono organizzarsi anche nella forma di Contratto di rete
 - c) l'Amministrazione Regionale o Nazionale o altri soggetti coinvolti per competenza limitatamente alle misure di cui alla DGR 19/15 del 10.04.2020;

Art. 6 Richieste di ammissione a garanzia del Fondo

1. Le richieste di ammissione sono relative a:

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- a) controgaranzie per garanzie rilasciate dai garanti su nuovi finanziamenti e rifinanziamenti, concessi dalle banche finanziatrici, entro e non oltre sei mesi antecedenti la data di richiesta di ammissione, ovvero controgaranzie su emissioni obbligazionarie ancora da emettere o emesse, e la cui data di emissione non sia antecedente il termine di sei mesi dalla data di richiesta di ammissione;
- b) cogaranzie per nuovi finanziamenti e rifinanziamenti concessi dalle banche finanziatrici entro e non oltre sei mesi antecedenti la data di richiesta di ammissione, o ancora da concedere, ovvero cogaranzie su emissioni obbligazionarie ancora da emettere o emesse, e la cui data di emissione non sia antecedente il termine di sei mesi dalla data di richiesta di ammissione;
- c) garanzie dirette per nuovi finanziamenti e rifinanziamenti, concessi entro e non oltre sei mesi antecedenti la data di richiesta di ammissione, o ancora da concedere, ovvero garanzie dirette su emissioni obbligazionarie, ancora da emettere o emesse, e la cui data di emissione non sia antecedente il termine di sei mesi dalla data di richiesta di ammissione;

Le banche finanziatrici e gli altri soggetti finanziatori nel caso di emissioni obbligazionarie dovranno sottoscrivere apposita convenzione con il Soggetto Gestore.

L'intervento del Fondo si può configurare come garanzia su portafogli segmentati di finanziamenti (*tranché cover*), la cui *tranche junior* verrà costituita tramite pegno monetario di una parte della dotazione del Fondo. Il Soggetto Gestore, tramite avviso pubblico, individuerà i soggetti finanziatori interessati a costituire il portafoglio di finanziamenti e, eventualmente, i consorzi fidi interessati alla costituzione di una *tranche junior/mezzanina*. L'avviso pubblico, oltre ad individuare i criteri di ammissione dei soggetti finanziatori e dei consorzi fidi, stabilirà le modalità operative di funzionamento del *tranché cover*.

In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale N. 19/15 del 10.04.2020, l'intervento del Fondo si può configurare come garanzia sulle anticipazioni erogate dall'Amministrazione Regionale o da intermediari finanziari in relazione ad avvisi e/o bandi per la selezione e l'erogazione delle risorse disponibili sul bilancio regionale di cui alla Deliberazione in argomento.

Per gli interventi bancari ancora da deliberare, il Soggetto Gestore può, previo espresso consenso dell'impresa beneficiaria e dell'istituto finanziatore, sottoporre telematicamente all'attenzione dei Consorzi fidi le operazioni oggetto di specifica richiesta di garanzia, mentre in caso di interventi già deliberati ed erogati si procederà con il rilascio di una garanzia diretta. Entro 5 giorni dalla pubblicazione nell'applicativo delle operazioni non ancora deliberate dalle banche, i confidi dovranno, senza alcun approfondimento istruttorio, manifestare la propria disponibilità a rilasciare garanzia, nel qual caso l'intervento del Fondo dovrà essere effettuato nella forma della controgaranzia.

Per le garanzie concesse a fronte di prestiti obbligazionari emessi da società di capitali ai sensi degli artt. 2410 e segg. del Codice Civile per le S.p.A. e dell'art. 2483 del Codice Civile per le Società a r.l., detti prestiti devono essere sottoscritti dalle banche finanziatrici di cui alla lettera f) e dagli altri soggetti finanziatori di cui alla lettera g) dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione. Al momento della presentazione della richiesta, l'organo amministrativo della PMI deve avere approvato le caratteristiche dell'emissione, le quali devono risultare da una bozza di regolamento del prestito e da un prospetto informativo, redatto conformemente ai modelli, e contenente la tipologia di informazioni minime previste dal Regolamento (CE) n. 809/2004 in applicazione della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni.

Per le garanzie concesse a fronte di emissione di cambiali finanziarie, dette operazioni devono essere sottoscritte dalle banche finanziatrici di cui alla lettera f) e dagli altri soggetti finanziatori di cui alla lettera g) dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione.

Costituisce titolo di priorità per l'ammissione a garanzia del Fondo, la partecipazione a strumenti regionali di attuazione del P.O. FESR 2007-2013 e in generale della Programmazione Unitaria 2007-2013, con le

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

modalità definite dall'Amministrazione Regionale negli avvisi dei singoli interventi secondo le indicazioni del presente regolamento.

2. L'impresa emittente il prestito obbligazionario che intenda richiedere l'ammissione alla garanzia su richiesta del Soggetto Gestore deve nominare un proprio Advisor, da individuare tra i Consulenti finanziari e le Società di consulenza finanziaria, iscritti all'albo sezione ordinaria o sezione speciale, di cui all'art. 18 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 24.02.1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che lo assista nella predisposizione di tutti i documenti richiesti dalla legge e dalla normativa secondaria per le operazioni di questa natura.

L'impresa emittente la cambiale finanziaria che intenda richiedere l'ammissione alla garanzia deve essere assistita nell'emissione da uno Sponsor in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

3. Le richieste di ammissione al Fondo, presentate dai soggetti richiedenti devono essere predisposte esclusivamente, pena l'inammissibilità, in modalità telematica, attraverso l'utilizzo dell'applicativo appositamente predisposto sul sito del Soggetto Gestore e secondo le modalità di accesso stabilite dall'Amministrazione Regionale e pubblicate sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sul sito www.sfirs.it.

4. In deroga al punto precedente, le richieste di ammissione al Fondo per le operazioni di portafoglio e *tranchè cover* nelle more dell'adeguamento della piattaforma informatica, sono presentate in forma cartacea su apposita modulistica.

Art. 7 Istruttoria delle richieste di ammissione

1. La procedura di gestione del Fondo è informatizzata. Le richieste di ammissione sono istruite dal Soggetto Gestore sulla base dei dati e delle attestazioni riportate nel modulo telematico di domanda in forma di dichiarazione.

Tali dichiarazioni attestano la sussistenza dei requisiti che le imprese beneficiarie devono possedere al fine dell'accesso all'intervento del Fondo, in ottemperanza alla normativa di riferimento richiamata dalle Direttive di Attuazione per il rilascio della specifica garanzia.

Le richieste di ammissione vengono trasmesse attraverso il sistema informativo all'Amministrazione Regionale, secondo l'ordine di presentazione, unitamente alla proposta di concessione delle garanzie.

Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di richiedere il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa.

Qualora i dati previsti nel modulo di domanda, le rettifiche, le integrazioni o i chiarimenti non pervengano al Gestore del Fondo entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, la domanda si intende decaduta.

Le garanzie sono autorizzate con provvedimento dell'Amministrazione Regionale entro trenta giorni dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

2. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento da parte dell'Amministrazione regionale, il Gestore del Fondo comunica in forma scritta (posta, fax, o posta elettronica certificata) ai Soggetti Richiedenti gli estremi del provvedimento di ammissione all'intervento al Fondo.

Entro 10 giorni lavorativi dall'invio della suddetta comunicazione i Soggetti Richiedenti comunicano alle imprese beneficiarie, con le stesse modalità, le condizioni specifiche di ammissione alla garanzia del Fondo

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





Centro Regionale di Programmazione

e inviano al Soggetto Gestore, tramite posta elettronica certificata, un'attestazione circa la suddetta avvenuta comunicazione.

3. Il provvedimento di concessione indica la natura e l'ammontare dell'aiuto. L'ammissione all'intervento del Fondo è assoggettata alla vigente normativa antimafia. La soglia di importo prevista dal D.lgs 159/2011 e s.m.i. è quantificata in misura pari all'accantonamento al Fondo a fronte della garanzia rilasciata. Decorsi 30 giorni, o 15 giorni nei casi di urgenza, dalla richiesta alla Prefettura competente si procederà con la concessione della garanzia anche in assenza dell'informazione/comunicazione antimafia sotto condizione risolutiva. I requisiti di urgenza sono attestati dal richiedente. L'informazione/comunicazione antimafia non deve essere richiesta qualora l'intervento del Fondo riguardi imprese per le quali sia già stata rilasciata detta certificazione.

4. Gli accantonamenti del Fondo sono effettuati in base al rischio e comunicati tempo per tempo dal Gestore ai Soggetti Richiedenti con apposita Circolare concordata con l'Amministrazione Regionale.

5. I soggetti richiedenti devono comunicare tempestivamente al Gestore del Fondo eventuali fatti di cui siano venuti a conoscenza e rilevanti sull'andamento delle imprese garantite.

6. La garanzia è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

Art. 8 Criteri di valutazione

1. Fermi i requisiti di cui all'art. 1, comma 4 delle Direttive del Fondo, le imprese richiedenti la garanzia verranno valutate sulla base di uno *scoring (rating)* per gli operatori diversi dalle PMI) attribuito da una società indipendente abilitata, e sulla base dei modelli di valutazione economico finanziaria adottati dal Gestore, distinti per tipologia di imprese di cui all'art.2, comma 3, del presente regolamento:

- a) **imprese di nuova costituzione (NewCo)**: i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione dovranno essere riferiti ai bilanci ufficialmente approvati e depositati o alle dichiarazioni fiscali presentate, ovvero a tre/due/un previsionale a seconda che l'Impresa abbia depositato/trasmesso 0/1/2 bilanci/dichiarazioni fiscali.

La valutazione della ammissibilità dell'Impresa all'intervento del Fondo sarà effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 4 a 6 della tabella sotto riportata:

Parametri di valutazione		
Indicatori		Parametro
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Variazione annua in aumento della somma delle voci immobilizzazioni e attivo circolante non inferiore a	5%
3	Margine struttura secondario non inferiore a	1
4	Incremento annuo del fatturato non inferiore a	3%
5	Risultato operativo/fatturato non inferiore al	5%
6	Utile di esercizio/fatturato superiore al	4%

- b) **imprese in fase di start up**: i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione devono essere riferiti agli ultimi tre bilanci ufficialmente approvati e depositati o alle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate; nel caso in cui l'impresa abbia depositato/trasmesso solo due bilanci/dichiarazioni fiscali, a completamento del triennio, deve essere riportato un bilancio previsionale.





Centro Regionale di Programmazione

La valutazione della ammissibilità dell'Impresa all'intervento del Fondo è effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 4 a 6 della tabella sotto riportata:

Parametri di valutazione		
Indicatori		Parametro
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Variazione annua in aumento della somma delle voci immobilizzazioni e attivo circolante non inferiore a	5%
3	Gestione finanziaria/fatturato superiore a	- 10%
4	Incremento annuo del MOL superiore a	0
5	Risultato operativo/fatturato superiore allo	0,15%
6	Utile di esercizio/fatturato superiore al	4%

- c) **imprese consolidate**: i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione devono essere riferiti agli ultimi tre bilanci ufficialmente approvati e depositati ovvero alle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate.

La valutazione della ammissibilità dell'Impresa all'intervento del Fondo è effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 3 a 8 della tabella sotto riportata:

Parametri di valutazione		
Indicatori		Parametro
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Margine struttura secondario non inferiore a	1
3	Investimenti in corso	SI/NO
4	Incremento annuo occupati (ULA) superiore a	0
5	Incremento annuo del MOL superiore a	0
6	Incremento ricavi di vendita superiore a	0
7	Incremento annuo risultato operativo superiore a	0
8	Incremento annuo utile finale superiore a	0
9	Risultato operativo/fatturato superiore allo	0,15%
10	Utile di esercizio/fatturato superiore a	3%

Il merito di garanzia delle imprese diverse dalle PMI verrà valutato - nel rispetto del principio dell'operatore in un'economia di mercato - previa attribuzione del rating, sulla base del quale verrà quantificato il prezzo della garanzia a carico dell'impresa.

La valutazione nel rispetto del principio dell'operatore in un'economia di mercato potrà essere applicata anche alle PMI qualora l'importo della garanzia richiesta sia superiore al limite fissato dal metodo di calcolo approvato in applicazione della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:IT:PDF>

Le imprese inquadrate nella classe di scoring/rating "rischiose" non saranno ammesse alla garanzia.

La garanzia richiesta sui finanziamenti utilizzati per la realizzazione di interventi che siano stati valutati positivamente in procedure di selezione attuative della Programmazione Unitaria 2007-2013, ancorché non finanziate nella medesima, è ammessa a prescindere dal rispetto dei criteri di valutazione di cui alle lettere a), b) e c).





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

2. Il produttore agricolo esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA, al fine dell'accesso al Fondo, deve rispettare i seguenti parametri:

1. Reddito lordo standard non inferiore a euro 12.000;
2. Esperienza biennale di conduzione diretta;
3. Numero di ore annue dedicate all'attività agricola non inferiore a 112,5.

Art. 9 Limite di intervento del Fondo

1. Il Fondo è costituito da diversi sottoconti alimentati con risorse regionali e/o nazionali e comunitarie per la concessione di garanzie secondo le specifiche destinazioni di legge. Il Fondo costituisce un capitale separato all'interno del bilancio del Gestore del Fondo, con gestione contabile distinta per linee di attività i cui limiti di risorse impegnabili sono:

- linea Programmazione Unitaria 2007 – 2013 (PO FESR 2007-2013) pari a euro 233.199.999,99;
- linea Commercio pari a euro 5.000.000;
- linea Agricoltura pari a euro 5.000.000.

2. L'ammissione alla garanzia e la liquidazione degli importi dovuti ai soggetti richiedenti sono accolte con provvedimento dell'Amministrazione Regionale esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di ammissione alla garanzia, o disponibili alla data di liquidazione degli importi dovuti. Il sottoconto "Commercio", alimentato esclusivamente con risorse regionali, costituisce riserva dedicata per il settore, fermo restando che gli interventi sui servizi (e quindi anche il commercio) sono ammissibili alla garanzia anche sul sottoconto cofinanziato con risorse comunitarie.

3. Il Gestore del Fondo informa tempestivamente l'Amministrazione Regionale dell'avvenuto esaurimento delle risorse e rende nota, sul proprio sito www.sfirs.it, la sospensione dei termini per la presentazione delle richieste di ammissione. Su espressa richiesta e spese a carico dei Richiedenti, il Soggetto Gestore restituisce la documentazione relativa alle richieste non evase per esaurimento fondi.

4. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, l'Amministrazione Regionale comunica al Gestore del Fondo la data dalla quale è possibile presentare le richieste di ammissione.

5. Con le medesime modalità indicate nei commi precedenti, possono essere istituiti ulteriori sottoconti con specifiche destinazioni.

Art. 10 Variazioni e controlli

1. In caso di modificazioni intervenute nell'assetto proprietario delle PMI o nella titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi della legge 30.4.1999, n. 130, entro 30 giorni lavorativi ai fini della conferma della garanzia, i soggetti richiedenti devono comunicare le variazioni citate al Gestore del Fondo che, ove necessario, presenterà la richiesta di variazione del provvedimento di concessione all'Amministrazione Regionale.

2. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

3. Il Soggetto Gestore, al fine di accertare la veridicità delle informazioni sulla base delle quali sono rilasciate le attestazioni di cui al precedente art. 7, comma 1, effettua i controlli su un campione di almeno il 30% delle istanze ammesse alla garanzia. Tale verifica avverrà sulla base dei documenti obbligatori previsti nel modulo telematico di domanda e/o in apposite circolari.

Il Soggetto Gestore potrà richiedere il completamento dei dati e la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero chiarimenti necessari ai fini della verifica delle attestazioni rilasciate.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Qualora i documenti obbligatori, le rettifiche, le integrazioni o i chiarimenti pervengano oltre il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, il controllo effettuato si intenderà non conforme, con conseguente invio della proposta di revoca della garanzia all'Amministrazione Regionale.

Il Soggetto Gestore, in caso di accertata non veridicità dei dati e delle informazioni riportati in domanda, deve proporre all'Amministrazione Regionale la revoca della garanzia concessa.

Qualora, pur in presenza delle rettifiche, integrazioni e chiarimenti di cui sopra, venisse riscontrata la mancata rispondenza, sul 20% delle pratiche esaminate facenti capo ad un medesimo soggetto richiedente, tra i dati forniti e la documentazione riscontrata, il Soggetto Gestore deve proporre all'Amministrazione Regionale la decadenza del Richiedente dalla facoltà di avviare ulteriori richieste di rilascio di garanzie a valere sulle risorse del Fondo.

Il Soggetto Gestore deve informare l'Amministrazione Regionale dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati e proporre gli eventuali provvedimenti da adottare.

4. Il Gestore del Fondo effettua su mandato dell'Amministrazione Regionale le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente regolamento. L'Amministrazione Regionale può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i soggetti richiedenti e le PMI.

Art. 11 Procedura di incorporazione della garanzia nei titoli

1. L'organo amministrativo della PMI beneficiaria, ricevuto il provvedimento di ammissione alla garanzia, integra il regolamento dell'emissione dei titoli ed il prospetto informativo di cui all'art. 6, comma 1, con le caratteristiche della garanzia che assiste l'emissione obbligazionaria.

2. Non è consentito emendare le caratteristiche dell'emissione rappresentate all'atto della richiesta di ammissione alla garanzia, pena la decadenza della stessa, salvo che le modifiche provengano da rettifiche imposte dal Gestore del Fondo all'esito dell'istruttoria, oppure si tratti di modifiche che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.

3. Solo dopo aver ottenuto il provvedimento di ammissione alla garanzia ed aver effettuato i necessari adeguamenti regolamentari ed informativi descritti ai punti che precedono, l'organo amministrativo della società richiedente può procedere all'emissione dei titoli, sempre che non ricorrano le condizioni statutarie o di legge per l'approvazione in assemblea dei soci.

4. I titoli sono assoggettati alla disciplina della dematerializzazione di cui al Decreto Legislativo 24 giugno 1998, 213 (D. Lgs n 213/1998) ed alla deliberazione CONSOB 23 dicembre 1998 n. 11768 e successive modifiche ed integrazioni.

I titoli sono destinati esclusivamente ad investitori professionali ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs n 58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF).

5. La garanzia è incorporata nel titolo ed inserita nel regolamento dell'emissione. La garanzia ha effetto dalla data di pagamento dei titoli da parte dell'investitore.

6. La garanzia decade automaticamente quando l'obbligazionista esercita la facoltà di conversione delle obbligazioni in azioni di compendio del prestito in luogo del loro rimborso alla scadenza naturale.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Art. 12 Erogazione dei finanziamenti e delle altre operazioni

1. I rifinanziamenti e i nuovi finanziamenti devono essere erogati dalle banche finanziatrici alle PMI entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione alla controgaranzia, alla cogaranzia o alla garanzia diretta del Fondo. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni. In caso di erogazione per S.A.L., tale termine si riferisce alla data di prima erogazione.

L'ultima sottoscrizione delle emissioni obbligazionarie deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data del provvedimento di ammissione alla garanzia del Fondo.

2. La controgaranzia, la cogaranzia e la garanzia diretta hanno effetto dalla data del provvedimento dell'Amministrazione Regionale o, se successiva, dalla data di erogazione del finanziamento o sottoscrizione nel caso di emissioni obbligazionarie.

3. I soggetti richiedenti annualmente dovranno fornire le attestazioni di regolarità in merito alle posizioni dei Soggetti Beneficiari relative ai finanziamenti pluriennali assistiti da garanzia diretta, controgaranzia o cogaranzia a valere sul Fondo.

Art. 13 Attivazione della controgaranzia da parte del Garante

1. L'attivazione della controgaranzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento della PMI beneficiaria, il soggetto finanziatore deve inviare al beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza al Garante, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero - se precedente - dalla data di ammissione a procedure concorsuali. L'intimazione di pagamento dovrà essere trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata) dal Garante al Soggetto Gestore entro il termine sopra riportato.

A pena di inefficacia, i soggetti richiedenti devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nelle procedure di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita del Fondo.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca degli affidamenti. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca al Soggetto Gestore entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria inadempiente alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

4. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve pervenire al Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla data del versamento definitivo effettuato dal Garante al soggetto finanziatore. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve indicare la data dell'inadempimento di cui al comma 1 e 2 e recare in allegato copia della documentazione elencata in apposita circolare del Soggetto Gestore.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





Centro Regionale di Programmazione

5. La controgaranzia è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con quanto indicato dai garanti nel modulo di richiesta della controgaranzia stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1 e 4.
6. Alle richieste di attivazione della controgaranzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.
7. Entro sei mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 4, il Soggetto Gestore liquida la somma dovuta al Garante, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.
8. Per l'attivazione della controgaranzia su operazioni di emissioni obbligazionarie si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 17.
9. Qualora il credito assistito dalla garanzia del Fondo sia oggetto di trasferimento a Società di cartolarizzazione dei crediti ai sensi dell'art. 3 della Legge 130/99, la garanzia sarà da considerarsi ceduta per tutti gli adempimenti del caso successivamente alla data di pubblicazione sulla G.U. ai sensi dell'art. 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 TUB.

Art. 14 Attivazione diretta della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori

1. Entro il termine di 60 giorni dall'eventuale inadempimento del Garante per insolvenza, il soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di concessione adottato dall'Amministrazione Regionale, in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia, può richiedere direttamente al Fondo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), la liquidazione degli importi ad esso dovuti.

A pena di inefficacia, i soggetti richiedenti devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nelle procedure di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita del Fondo.

2. La richiesta di attivazione deve indicare la data dell'inadempimento di cui all'art. 13, commi 1 e 2, e recare in allegato copia della documentazione elencata in apposita circolare del Soggetto Gestore.
3. La controgaranzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con quanto indicato dai garanti nel modulo di richiesta della controgaranzia stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1, dell'art. 13 e 1 del presente articolo.
4. Alle richieste di attivazione della controgaranzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.
5. Entro 6 mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 2, il Soggetto Gestore liquida la somma dovuta al Soggetto Finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.
6. Per l'attivazione della controgaranzia su operazioni di emissioni obbligazionarie si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e per quanto compatibili le disposizioni di cui all' art. 17.
7. Qualora il credito assistito dalla garanzia del Fondo sia oggetto di trasferimento a Società di cartolarizzazione dei crediti ai sensi dell'art. 3 della Legge 130/99, la garanzia sarà da considerarsi ceduta per tutti gli adempimenti del caso successivamente alla data di pubblicazione sulla G.U. ai sensi dell'art. 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 TUB.



Centro Regionale di Programmazione

Art. 15 Attivazione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori

1. L'attivazione della cogaranzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento della PMI beneficiaria finale il soggetto finanziatore invia al beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Soggetto Gestore e al co-garante, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero - se precedente - dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

A pena di inefficacia, i soggetti richiedenti devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nelle procedure di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita del Fondo.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza e devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca al Soggetto Gestore e al Garante entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria inadempiente alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

4. In caso di inadempienza della PMI beneficiaria finale entro i termini stabiliti dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1, la banca finanziatrice può richiedere al Gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), la liquidazione degli importi dovuti nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di ammissione della PMI al Fondo.

5. La richiesta di attivazione deve pervenire al Soggetto Gestore entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

6. La richiesta di attivazione della cogaranzia deve indicare la data dell'inadempimento di cui ai commi 1 e 2 e recare in allegato copia della documentazione elencata in apposita circolare del Soggetto Gestore.

7. La cogaranzia è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con quanto indicato dai Garanti nel modulo di richiesta della cogaranzia stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1 e 5.

8. Alle richieste di attivazione della cogaranzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

9. Entro 6 mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 6, il Soggetto Gestore liquida la somma dovuta alla Banca Finanziatrice, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla cogaranzia.

10. Per l'attivazione della cogaranzia su operazioni di emissioni obbligazionarie si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e per quanto compatibili le disposizioni di cui all' art. 17.

9. Qualora il credito assistito dalla garanzia del Fondo sia oggetto di trasferimento a Società di cartolarizzazione dei crediti ai sensi dell'art. 3 della Legge 130/99, la garanzia sarà da considerarsi ceduta





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

per tutti gli adempimenti del caso successivamente alla data di pubblicazione sulla G.U. ai sensi dell'art. 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 TUB.

Art. 16 Attivazione della garanzia diretta su finanziamenti

1. L'attivazione della garanzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento dell'impresa obbligata, la banca finanziatrice deve inviare alla PMI beneficiaria inadempiente e, per conoscenza, al Gestore del Fondo, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero - se precedente - dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

A pena di inefficacia, i soggetti richiedenti devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nelle procedure di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita del Fondo.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. Le banche possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza, dandone comunicazione al Gestore del Fondo.

3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

4. In caso di inadempienza della PMI beneficiaria entro i termini stabiliti dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1, la Banca Finanziatrice può richiedere al Gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), la liquidazione degli importi dovuti, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di ammissione della PMI al Fondo.

5. La richiesta di attivazione deve pervenire al Gestore entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

6. La richiesta di attivazione della garanzia deve indicare la data dell'inadempimento di cui ai commi 1 e 2 e recare in allegato copia della documentazione elencata in apposita circolare del Soggetto Gestore.

7. La garanzia diretta è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con quanto indicato dai soggetti Richiedenti nel modulo di richiesta della garanzia stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1 e 5.

8. Alle richieste di attivazione della garanzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

9. Entro 6 mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 6, il Soggetto Gestore liquida la somma dovuta alla Banca Finanziatrice, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla garanzia.

10. Per l'attivazione della garanzia diretta su operazioni di emissioni obbligazionarie si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e per quanto compatibili le disposizioni di cui all' art. 17.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

11. Qualora il credito assistito dalla garanzia del Fondo sia oggetto di trasferimento a Società di cartolarizzazione dei crediti ai sensi dell'art. 3 della Legge 130/99, la garanzia sarà da considerarsi ceduta per tutti gli adempimenti del caso successivamente alla data di pubblicazione sulla G.U. ai sensi dell'art. 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 TUB.

12. Laddove la richiesta di attivazione sia proveniente da un'Amministrazione Regionale o nazionale o da un altro soggetto coinvolto per competenza, la procedura sarà equiparata alla richiesta operata da una Banca Finanziatrice in via diretta.

Art. 17 Attivazione della garanzia diretta su prestiti obbligazionari e cambiali finanziarie

1. In caso di inadempimento della PMI emittente, devono essere avviate, laddove presente, dall'Assemblea degli Obbligazionisti o, in via alternativa e residuale, da un quorum rappresentante non meno del 51% dei sottoscrittori o, in caso di cartolarizzazione di minibond e/o di cambiali finanziari, dal Soggetto veicolo ex lege 130/99, le procedure di recupero del credito inviando all'emittente inadempiente e, per conoscenza, al Gestore del Fondo, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione data dal valore nominale delle obbligazioni o delle cambiali finanziarie sottoscritte e non rimborsate alla scadenza naturale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale quella della scadenza della prima cedola (capitale e interessi o anche solo interessi in caso di rimborso bullet) rimasta insoluta risultante dal relativo regolamento, ovvero - se precedente - dalla data di ammissione dell'emittente a procedure concorsuali.

A pena di inefficacia, il rappresentante comune degli obbligazionisti, o in via alternativa e residuale, un quorum rappresentativo di non meno del 51% dei sottoscrittori, devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nelle procedure di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita del Fondo.

2. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI emittente alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

3. La richiesta di attivazione deve pervenire al Gestore del Fondo entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

4. La richiesta di attivazione della garanzia deve indicare la data di inadempimento di cui al comma 1 e recare in allegato copia della documentazione elencata in apposita circolare del Soggetto Gestore.

5. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con quanto indicato dai soggetti Richiedenti nel modulo di richiesta della garanzia stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1 e 3.

6. Alle richieste di attivazione della garanzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

7. Entro 6 mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 4, il Soggetto Gestore liquida la somma dovuta al sottoscrittore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla garanzia.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Art. 18 Operazioni di saldo e stralcio

1. Nei casi di richiesta di attivazione della garanzia in cui l'impresa inadempiente propone un accordo transattivo, può essere autorizzato dall'Amministrazione regionale la rinuncia del credito da parte del Fondo, ferma la verifica da parte del Soggetto Gestore del rispetto delle condizioni che confermano l'efficacia della controgaranzia, cogaranzia e garanzia diretta.
2. L'accordo transattivo deve essere preventivamente sottoposto al Soggetto Gestore, secondo le caratteristiche meglio specificate in apposita circolare emanata dallo stesso in accordo con il Centro regionale di Programmazione.
3. L'attivazione degli accordi di cui al punto 1 esclude la surrogazione legale.

Art. 19 Recupero del credito e revoca delle agevolazioni

1. A seguito dell'attivazione della controgaranzia o della cogaranzia da parte dei Garanti o delle Banche Finanziatrici secondo le modalità di cui agli articoli, 13, 14 e 15 del presente regolamento, nonché della garanzia diretta secondo le modalità di cui agli articoli 16 e 17 dello stesso, e del successivo pagamento delle somme dovute dal Fondo, il Gestore acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI debitrice e/o sul Garante inadempiente e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate, come previsto dall'art. 12 delle Direttive di Attuazione.
2. L'attività di recupero del credito è curata dal Gestore del Fondo limitatamente agli atti dovuti in via amministrativa. A tal fine, l'Amministrazione Regionale conferisce a SFIRS ampio potere di rappresentanza.
3. Qualora, a seguito del recupero effettuato, residuassero delle somme a credito del Fondo, il Gestore attuerà ulteriori procedure di recupero, che potrà anche attivare per effetto dei diritti acquisiti come indicato al precedente comma 1.
4. La revoca delle agevolazioni comporta la restituzione da parte del beneficiario finale dell'ESL ai sensi dell'art. 14 delle Direttive.

Art. 20 Misure anticrisi COVID-19

1. In considerazione della situazione di emergenza socio-sanitaria conseguente alla diffusione anche in Sardegna del COVID-19, la Regione ha predisposto opportune misure di sostegno al sistema produttivo, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie a cui stanno andando incontro le imprese operanti sul territorio regionale, particolarmente del settore turistico-ricettivo, della ristorazione e dell'organizzazione di eventi.
2. Nel Fondo di Garanzia è attivata una nuova linea di intervento, denominata "Linea COVID-19 Liquidità", con una dotazione massima stabilita con provvedimento dell'Amministrazione regionale, con una quota riservata al settore turistico-ricettivo. Nelle more dell'attivazione della nuova linea le operazioni sono garantite sulla dotazione ordinaria; una volta costituita la linea speciale COVID-19, le stesse operazioni possono essere computate nella linea speciale o costituire incremento della stessa.
3. La "Linea COVID-19 Liquidità" consente di rilasciare garanzie su operazioni destinate alla liquidità aziendale sino al 31.12.2020 in favore di operazioni deliberate dai soggetti finanziatori a far data dal 1.01.2020.
4. Il rilascio della garanzia a valere sulla Linea COVID 19-Liquidità è effettuato nel rispetto delle normative comunitarie vigenti con una delle modalità seguenti:
 - a. secondo le modalità e i criteri previste dai regolamenti che disciplinano gli aiuti in "de minimis";

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- b. secondo la modalità previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
- c. fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe, secondo le modalità previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) come modificata il 3 aprile 2020. In tal caso, si applicano i massimali di garanzia e i premi previsti dal regime notificato.

5. Alla luce del quadro normativo sopra delineato sono state predisposte alcune modifiche alle condizioni di operatività del Fondo, che nello specifico prevedono:

- i) l'immediato recepimento di quanto previsto dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020)" a seguito di notifica da parte dello Stato Italiano o dell'Amministrazione regionale;
- ii) per le agevolazioni concesse a valere su detto "Quadro temporaneo", l'ammissibilità agli interventi della linea sopra specificata delle imprese in stato di difficoltà di cui alla definizione della normativa comunitaria; resta chiarito ed inteso che, per accedere ai suddetti benefici, le imprese dovranno presentare, antecedentemente alla data del 01.01.2020, condizioni di regolarità verso il Sistema bancario, attestate con apposita dichiarazione rilasciata dal soggetto richiedente;
- iii) l'innalzamento della garanzia per operazioni destinate alla liquidità aziendale nelle forme di garanzia diretta e cogaranzia all'80% del finanziamento di riferimento e al 90% in caso di applicazione del Quadro Temporaneo. La controgaranzia è innalzata al 90% della percentuale garantita dal Confidi, a condizione che non venga superato il limite dell'80% di garanzia del finanziamento di riferimento e, in caso di applicazione del Quadro Temporaneo, al 100% per finanziamenti garantiti fino al 90% dai Confidi;
- iv) la sospensione, per le sopraindicate operazioni di liquidità, del rispetto dei parametri economico finanziari e dello *scoring/rating* di accesso al Fondo di Garanzia di cui all'art. 8 del presente Regolamento, nonché la sospensione della dimostrazione delle potenzialità redditizie;
- v) la rimozione dell'obbligo della compilazione del quadro relativo ai dati di sintesi del modulo telematico di domanda del sopracitato all'art. 8;
- vi) stante il carattere di emergenza rivestito dagli interventi in parola, le richieste di comunicazione/informativa antimafia rivestiranno il carattere di urgenza di cui al D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- vii) l'autorizzazione al Soggetto Gestore di accogliere le richieste di conferma della garanzia del Fondo a fronte di interventi ammessi, fino alla data del 31.12.2020, alla sospensione dei pagamenti (moratoria) prevista dall'art. 56, comma 2, lettera b) e c), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia) o in specifici accordi sottoscritti dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali, a cui la Regione Autonoma della Sardegna ha aderito. L'applicazione della sospensione dei pagamenti prevede l'estensione della durata della garanzia, anche se questo comporta il superamento del limite dei 144 mesi previsto dall'art. 1, comma 2, del presente Regolamento;
- viii) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché qualsiasi altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- ix) laddove possibile, gli interventi di cui alla Linea già sopra richiamata saranno oggetto di richiesta di riassicurazione con il Fondo Centrale di Garanzia o con ISMEA per le operazioni a favore di imprese agricole;
- x) La controgaranzia, la cogaranzia, la garanzia diretta per la misura COVID 19 di cui al presente articolo è inefficace qualora non siano rispettati le condizioni di attivazione previsti dagli articoli 13 e successivi e/o in caso di dolo o colpa grave da parte del soggetto richiedente.
- xi) È prevista la possibilità di concedere la garanzia diretta a fronte di procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi della DGR 19/15 del 10.04.2020.
- xii) agli interventi del presente articolo si applica, per quanto non espressamente previsto la disciplina di cui al presente Regolamento.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

